



Nota informativa

(depositata presso la COVIP l'11/05/2026)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI DELLA MCKINSEY & CO. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 25/07/2024)

Fonte istitutiva: è costituita la "Cassa di Previdenza dei Dirigenti e degli Impiegati della McKinsey & Co. – Fondo Pensione" in attuazione dell'atto costitutivo del 1988 e successivi accordi stipulati in data 19/12/2002, 2/7/2012 e 13/05/2024 tra la società McKinsey & Co. Inc. Italy e i Dirigenti e gli Impiegati della filiale Italiana di detta società, indicata come "McKinsey & Co."

Destinatari: sono destinatari del Fondo i Dirigenti e gli Impiegati della McKinsey & Co. Inc, Italy. Per i dipendenti assunti in prova, l'iscrizione avverrà, con decorrenza dalla data di adesione, solo dopo il superamento del periodo di prova.

Sono associati al Fondo:

- a) i destinatari sopra indicati che abbiano sottoscritto apposita domanda di adesione;
- b) McKinsey & Co;
- c) i destinatari sopra indicati che abbiano aderito al Fondo con conferimento tacito del TFR;
- d) i percettori della pensione complementare, di seguito denominati beneficiari.

Contribuzione per impiegati e quadri:

Quota TFR	Contributo ^{(1) (4)}		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro ⁽⁵⁾	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% ⁽²⁾	Ciascun dipendente potrà versare alla Cassa un contributo annuo commisurato alla retribuzione complessiva al netto dei contributi obbligatori per legge	2 % della retribuzione percepita nel corso dell'anno fino ad un importo massimo di 1.300€	I contributi sono versati con periodicità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 50% ⁽³⁾	Ciascun dipendente potrà versare alla Cassa un contributo annuo commisurato alla retribuzione complessiva al netto dei contributi obbligatori per legge	Una somma pari alla differenza tra il 12,50% della retribuzione percepita nel corso dell'anno e la quota di accantonamento del TFR previsto all'art. 2120 del codice civile	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° dicembre, il versamento verrà effettuato con riferimento alla data di cessazione del rapporto, una volta espletati gli adempimenti a ciò necessari.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso.

(4) Per il dipendente iscritto alla Cassa ed appartenente alla categoria dei "Partners" viene versato con cadenza trimestrale alla Cassa l'accantonamento del TFR maturato sui pagamenti di Bonus e Additional Award stabiliti dalla Firm a far data dal 2012. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento verrà effettuato alla data della cessazione del rapporto.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

(5) In applicazione di quanto disposto dalla fonte istitutiva, sarà comunque dovuto il contributo a carico della McKinsey & Co. per tutti i dipendenti in forza all'1 dicembre.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI DELLA MCKINSEY & CO. nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

Contribuzione per dirigenti:

Quota TFR	Contributo ^{(1) (4)}		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% ⁽²⁾	Ciascun dirigente potrà versare alla Cassa un contributo annuo commisurato alla retribuzione complessiva al netto dei contributi obbligatori per legge	2% ⁽⁵⁾ della retribuzione percepita nel corso dell'anno fino ad un importo massimo di 1.300€	Per la categoria dei dirigenti, i contributi fonte datore di lavoro, fonte aderente e fonte TFR saranno trattenuti dall'azienda mensilmente e versati al Fondo Pensione con periodicità trimestrale.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 50% ⁽³⁾	Ciascun dirigente potrà versare alla Cassa un contributo annuo commisurato alla retribuzione complessiva al netto dei contributi obbligatori per legge	Una somma pari alla differenza tra il 12,50% della retribuzione percepita nel corso dell'anno e la quota di accantonamento del TFR previsto all'art. 2120 del codice civile	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° dicembre, il versamento verrà effettuato con riferimento alla data di cessazione del rapporto, una volta espletati gli adempimenti a ciò necessari.

(3) Il dirigente può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso.

(4) Per il dipendente iscritto alla Cassa ed appartenente alla categoria dei "Partners" viene versato con cadenza trimestrale alla Cassa l'accantonamento del TFR maturato sui pagamenti di Bonus e Additional Award stabiliti dalla Firm a far data dal 2012. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento verrà effettuato alla data della cessazione del rapporto.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

(5) Nell'ipotesi in cui il dirigente intenda versare una percentuale di retribuzione a titolo di contribuzione volontaria, McKinsey si impegna ad aumentare la percentuale a proprio carico in misura pari a quella versata come contribuzione volontaria dal dirigente della McKinsey, fino ad un massimo del 4% della retribuzione globale lorda riconosciuta nel corso dell'anno con un limite di partecipazione datoriale massima annua pari a € 5.000,00.

Il dirigente potrà optare per il versamento della quota a proprio carico (nella misura del 4%, o del minore importo utile al raggiungimento del proprio massimale di deducibilità fiscale, al netto dei € 1.300,00 dovuti solo da McKinsey) mediante la sottoscrizione dell'apposito Modulo per il versamento del Contributo Volontario comunicando la propria scelta entro il 15 gennaio di ogni anno e tale disposizione sarà valevole fino a modifica da comunicarsi entro la medesima scadenza. Per i dirigenti assunti o nominati in corso d'anno la scadenza per la comunicazione di quanto sopra dovrà essere comunicata entro i quindici giorni successivi.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI DELLA MCKINSEY & CO. nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

pagina bianca